

**BANDO PER FITTO BOSCHI ED ACQUISTO DI MASSA LEGNOSA**

Proroga scadenza 31/03/2017

Comune di Pimonte intende concedere in affitto e vendere il materiale legnoso dei seguenti boschi cedui siti nel territorio comunale

Natura	Denominazione	Località	Dati catastali			Valore a base d'asta	
			Foglio n.	Particella n.	Superficie (are,ca)	Per Massa legnosa	Per il Canone
Bosco ceduo	Madonna delle Grazie	Tuppo	2	13	87,77	€ 4.041,90	€ 280,00
Bosco ceduo	Belvedere	Belvedere	2	24	87,70	€ 0,00	€ 200,00
Bosco ceduo	La Felcia o Pioppito		3	314	35,50	€ 1.789,00	€ 120,00
Bosco ceduo	Corvo o Santo Stefano		3	330	3,44	€ 100,00	€ 60,00
Bosco ceduo	Pietrasantanella o Chiesa		4	18	69,00	€ 3.680,00	€ 280,00
Bosco ceduo	Selvetta ciocca o Pietrasantanella		4	40	34,50	€ 800,00	€ 120,00
Bosco ceduo	Selva Pietrasantanella	Pantano	4	54	72,77	€ 2.798,70	€ 250,00
Bosco ceduo	Pietra dell' Aria	Grisone	8	47	98,60	€ 5.423,00	€ 280,00
Bosco ceduo	Lattaro secondo	Lattaro	9	6	21,92	€ 0,00	€ 100,00
Bosco ceduo	Lattaro primo	Lattaro	9	17	58,64	€ 750,00	€ 150,00
Bosco ceduo	Calcere		2	409	18,44	€ 300,00	€ 150,00
			5	32	11,78		
Bosco ceduo	Avantifioccola		5	227	58,15	€ 300,00	€ 100,00
Bosco ceduo	Olivano		5	130	20,39	€ 812,00	€ 150,00

ARTICOLO 10. CANONE ANNUO E MASSA LEGNOSA

Il luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme e l'assegnatario in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari ai

cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti compresi gli usi civici.

dei terreni boscati della superficie meglio indicati in premessa e l'acquisto del

ARTICOLO 11. MIGLIORIE

Le iscrizioni o giuridiche in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) ai sensi dell'art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

b) ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99; Imprenditore agricolo ex art. 2135 C.C.;

c) di diritto;

d) per attività agricola non a titolo principale;

e) per i quali prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato scritto e autentico;

f) per il quale l'offerente ha stipulato un contratto di affitto a lungo termine, ad uno di essi qualificato e autorizzato dal Comune, il quale esprime l'offerta in nome e per conto dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di dodici anni, pari alla durata del contratto;

g) per i quali gli artt. 80 del DLG 50/2016 e;

h) per i quali è stata accertata l'inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nella quale siano intervenuti gli impegni assunti.

ARTICOLO 12. CONDUZIONE DEL FONDO

Il canone sopra quantificato è a base d'asta per tutta la superficie indicata in premessa e l'offerente dovrà pagare il canone annuo e la massa legnosa offerte a rialzo. Nella tabella viene riportato altresì il prezzo a base d'asta per la massa legnosa corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione della massa legnosa, a partire dal secondo anno, dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro il primo gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 13. RESPONSABILITA'

L'affittuario è tenuto a effettuare nei terreni oggetto di concessione l'effettuazione di strade forestali previa autorizzazione del Comune e di ogni altra opera autorizzata la rimozione del cascame di legna gratuitamente, mentre per la rimozione delle altre opere dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione/e/o progetto di taglio alle autorità competenti. L'affittuario è obbligato a rimuovere le opere effettuate senza autorizzazione scritta il concessionario e' obbligato a rimuovere le opere effettuate senza autorizzazione scritta.

ARTICOLO 14. RESPONSABILITA'

L'affittuario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione d'uso e nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria, in particolare dovrà eseguire le opere di sistemazione poderali. L'affittuario, dovrà garantire una effettiva ed abituale coltivazione del fondo. E' vietata l'innalzamento sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi materiale.

ARTICOLO 15. RESPONSABILITA'

L'affittuario è custode del fondo.

Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità e alle cose anche di terzi.